



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 1055 del 13 novembre 2019

Oggetto: elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house

IL CONSIGLIO

Nell'odierna adunanza

VISTO l'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici che prevede l'istituzione presso ANAC dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;

VISTO che il citato comma 1 dell'articolo 192 prevede che l'ANAC definisca con proprio atto le modalità ed i criteri con cui, su domanda, è effettuata l'iscrizione all'Elenco dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei necessari requisiti;

VISTE le Linee guida n. 7 - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016 - adottate dall'ANAC con la deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, nelle quali sono state definite le modalità ed i criteri con cui è effettuata l'iscrizione all'Elenco;

VISTA la domanda di iscrizione all'Elenco inoltrata dal COMUNE DI CARRARA (CF 00079450458) ricevuta al protocollo ANAC n. 8837 del 30 gennaio 2018, ID 211, relativa all'organismo in house providing AMIA S.P.A. A SOCIO UNICO (CF 00637570458) (più oltre anche "Organismo *in house*" e/o "società partecipata") e la delibera ANAC n. 66 del 30 gennaio 2019 che dispone l'iscrizione all'Elenco di detto Comune;

VISTA la domanda di iscrizione all'Elenco inoltrata dal COMUNE DI CARRARA (CF 00079450458) ricevuta al protocollo ANAC n. 42514 del 18 maggio 2018, ID 916, relativa all'organismo *in house providing* APUAFARMA S.P.A. (CF 00637560459) (più oltre anche "Organismo *in house*" e/o "società



Autorità Nazionale Anticorruzione

partecipata”) e la delibera ANAC n. 66 del 30 gennaio 2019 che dispone l’iscrizione all’Elenco di detto Comune;

VISTA la successiva documentazione caricata a sistema dal COMUNE CARRARA, nonché la nota acquisita al protocollo ANAC al n. 75625 del 27 settembre 2019, con la quale comunicava che le due società in house soprannominate, AMIA S.P.A. e APUAFARMA S.P.A. si sono fuse, incorporando la prima la seconda con atto del 26 marzo 2019. Nello stesso atto veniva adottato un nuovo statuto che tra l’altro variava la denominazione di AMIA SPA in NAUSICAA SPA. Che seguito della incorporazione la compagine sociale della NAUSICA SPA risultava composta dal COMUNE DI CARRARA e dal COMUNE DI FIVIZZANO (CF 00087770459) socio che non partecipa al controllo analogo;

VISTA da ultima la nota del COMUNE DI CARRARA acquisita al protocollo ANAC al n. 83235 del 22 ottobre 2019 con la quale richiede la cancellazione dall’Elenco della APUAFARMA SPA;

CONSIDERATI gli esiti dell’attività istruttoria da cui è emerso:

- che l’articolo 4 dello statuto della società partecipata, ha come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, così come previsto nel punto 6.2 delle linee guida n 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;
- che gli articoli 1 e 6 dello statuto della società partecipata contemplano la partecipazione esclusiva di capitale pubblico e pertanto l’assenza di partecipazioni private, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché punto 6.3.2 delle linee guida n 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;
- che dall’esame degli articoli 4, 15 e 30 dello statuto della società partecipata e del “Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti partecipati” richiamato dallo stesso articolo 30, emerge che il solo COMUNE DI CARRARA esercita sulla società partecipata di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, stante l’indicazione delle



Autorità Nazionale Anticorruzione

modalità di esercizio dei poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, così come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e punto 6.3 delle linee guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;

- che dall'esame dell'articolo 29 dello statuto della società partecipata si evince che oltre l'80 per cento dell'attività deve essere svolta nei confronti degli enti soci così come previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e punto 6.5 delle linee guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;

RITENUTO pertanto che nel caso in esame siano presenti elementi sufficienti per qualificare il rapporto oggetto di valutazione come in regime di *in house providing*;

DELIBERA

che l'iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del COMUNE DI CARRARA (CF 00079450458) in relazione agli affidamenti in regime di *in house providing* alla AMIA S.P.A A SOCIO UNICO (CF 00637570458), venga aggiornata sostituendo alla denominazione AMIA SPA A SOCIO UNICO (CF 00637570458) quella di NAUSICAA SPA (CF 00637570458).

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data: 21 novembre 2019

Il Segretario, *Maria Esposito*